



CITTÀ DI SABAUDIA

Provincia di Latina

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, GESTIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del

INDICE

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 - Oggetto	4
Articolo 2 - Riferimenti normativi.....	4
Articolo 3 - Finalità e campo di applicazione del regolamento.....	5
Articolo 4 - Principi generali e criteri di comportamento	5
Articolo 5 - Gestore del Servizio di igiene ambientale	6
Articolo 6 - Competenze dell'Amministrazione Comunale.....	7
Articolo 7 - Ambito servizi di igiene ambientale	7
Articolo 8 - Definizioni	8
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI	11
Articolo 9 - Classificazione dei rifiuti	11
Articolo 10 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali.....	13
Articolo 11 - Associazioni di volontariato	14
Articolo 12 - Spreco alimentare	14
Articolo 13 - Tariffa per il servizio.....	14
TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI	11
Articolo 14 - Raccolta differenziata	15
Articolo 15 - Raccolta rifiuto urbano residuo differenziata	15
Articolo 16 - Modalità di raccolta.....	16
Articolo 17 - Raccolta "Porta a Porta".....	16
Articolo 18 - Raccolta con contenitori stradali (arredo urbano, pile, farmaci, deiezioni canine).....	17
Articolo 19 - Raccolta con Contenitori stradali in aree di alta densità abitativa-.....	17
Articolo 20 - Modalità di conferimento.....	18
Articolo 21 - Tipologia dei contenitori per raccolta rifiuti	19
Articolo 22 - Raccolta Rifiuti urbani pericolosi raccolti in modo differenziato	19
Articolo 23 - Raccolta Rifiuti urbani ingombranti e grandi RAEE	20
Articolo 24 - Raccolta rifiuti vegetali da aree verdi private	21
Articolo 25 - Raccolta Rifiuti tessili.....	21
Articolo 26 - Raccolta Olio vegetale usato.....	21
Articolo 27 - Compostaggio domestico su luogo di produzione	21
Articolo 28 - Isola ecologica mobile	22
Articolo 29 - Raccolta nel Parco Nazionale del Circeo.....	23
Articolo 30 - Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche	23
Articolo 31 - Obblighi rivenditori al dettaglio di batterie, pneumatici ed olio minerale.....	23
Articolo 32 - Trasporto rifiuti.....	23
Articolo 33 - Trattamento e smaltimento	23
Articolo 34 - Attivazione e cessazione servizio di gestione dei rifiuti urbani	24
Articolo 35 - Riparazione/sostituzione contenitori raccolta domiciliare.....	24
Articolo 36 - Informazione e pubblicizzazione dei servizi	24
Articolo 37 - Ordinanze contingibili e urgenti	24
TITOLO IV - MODALITÀ GESTIONE RIFIUTI URBANI ESTERNI	26
Articolo 38 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni	26
Articolo 39 - Cestini portarifiuti di arredo urbano e per la raccolta di deiezioni canine.....	26
Articolo 40 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.....	27
Articolo 41 - Pulizia dei mercati	27
Articolo 42 - Aree occupate da esercizi pubblici	27
Articolo 43 - Carico e scarico di merci e materiale	28
Articolo 44 - Rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su areepubbliche comunali	28
Articolo 45 - Rimozione veicoli abbandonati.....	28
Articolo 46 - Disposizioni per aree pubbliche occupate da cantieri	28
Articolo 47 - Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	29
Articolo 48 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.....	30
TITOLO V - CONTROLLO VIGILANZA E SANZIONI	31
Articolo 49 - Vigilanza e controllo.....	31
Articolo 50 - Sanzioni	31
Articolo 51 - Obblighi e Divieti.....	32
Articolo 52 - Modalità per la segnalazione di disservizi	34

Articolo 53 - Disposizioni diverse.....	34
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	35
Articolo 54 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	35
Articolo 55 - Danno ambientale	35
Articolo 56 - Informazioni all'Amministrazione Comunale.....	36
Articolo 57 - Validità ed efficacia.....	36

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina della gestione dei servizi di igiene ambientale nel Comune di SABAUDIA, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale ed alle attività di igiene del suolo.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 116/2020 in attuazione delle Direttive UE 2018/851 e 2018/852, e dalle norme in materia ambientale dei Piani per la gestione rifiuti Provinciali e Regionali.

Il rapporto contrattuale con l'utenza viene disciplinato sulla base di quanto stabilito dalla Delibera 15/2022 ARERA - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) – e la scelta effettuata dall'Ente circa lo Schema Regolatorio per la disciplina della qualità contrattuale dei servizi - Schema Regolatorio I.

Come previsto dall'art. 185 del D. Lgs.152/2006 le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi di seguito riportati:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.

Articolo 3 - Finalità e campo di applicazione del regolamento

Il presente regolamento definisce, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali:

- a) i perimetri entro i quali è istituito il servizio, svolto in modo da favorire il recupero dei materiali;
- b) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- c) le modalità di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- e) i modi atti ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- f) le norme atte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D. Lgs. 116/2020, in recepimento delle Direttive Europee sui principi dell'economia circolare;
- g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.;
- h) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- i) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- j) controllo e sanzioni.

Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, anche con modalità premiali, la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti mediante:

- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia ed al conclusivo smaltimento.

Articolo 4 - Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;

- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

La gestione della raccolta dei rifiuti urbani è programmata e realizzata in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione della raccolta dei rifiuti urbani persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:

- a) un'efficace separazione della frazione umida organica dalla frazione secca;
- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei componenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
- d) riduzione progressiva del rifiuto indifferenziato e contestuale aumento delle frazioni differenziate con il fine di conseguire obiettivi di riciclo e recupero posti dalla norma nazionale di recepimento delle direttive dell'U.E.

Articolo 5 - Gestore del Servizio di igiene ambientale

Le attività di igiene ambientale vengono svolte dal Comune direttamente o mediante aziende ovvero mediante concessioni a enti o imprese o cooperative – anche sociali - specializzate e autorizzate (Gestore del Servizio).

Al Gestore del Servizio compete la gestione del servizio di raccolta rifiuti, spazzamento strade e servizi accessori come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalle leggi.

Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.

Il Gestore provvede inoltre a:

- a) proporre eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
- b) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare al Servizio Ambiente eventuali casi di mancanza igienico sanitaria;

- c) effettuare controlli sulle modalità di conferimento dei rifiuti tramite la figura dell'accertatore che potrà segnalare all'utente e al Comune l'errata modalità di conferimento;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
- e) promuovere azioni volte alla riduzione dei rifiuti nonché ad incentivare la raccolta differenziata.
- f) istituire, qualora si reputi opportuno, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche.

Il Gestore è tenuto a fornire agli Enti preposti, tutte le informazioni sull'attività di gestione dei servizi di igiene ambientale di propria competenza che il Comune ritenga utile acquisire.

Il Comune in qualità di Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, resa conforme alle disposizioni della Delibera 15/2022 TQRIF, indica il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contiene, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità.

Articolo 6 - Competenze dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale definisce le modalità di erogazione dei servizi di igiene ambientale e provvede a:

- a) definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- b) definire le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
- d) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza;
- e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
- f) promuovere il valore del principio della riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, nonché il senso civico della cittadinanza;
- g) per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore del servizio provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito dai contenuti del capitolato speciale d'appalto;
- h) controllo del rispetto del presente regolamento.

Ai fini del presente Regolamento il Servizio di raccolta rifiuti riguarderà i rifiuti urbani. L'Amministrazione comunale potrà altresì approvare, nelle forme previste dalla legge, ulteriori progetti di gestione di tipologie di rifiuto.

Articolo 7 - Ambito servizi di igiene ambientale

I servizi di igiene ambientale sono effettuati nell'ambito di tutto il territorio del Comune di SABAUDIA. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

È vietato il conferimento di rifiuti nel territorio comunale da parte di soggetti non residenti o che svolgano attività non insediate.

Il Comune, sulla base di oggettive necessità operativo-gestionali, può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Articolo 8 - Definizioni

Si riportano di seguito le principali definizioni contenute nel presente Regolamento:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- c) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- d) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- e) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- f) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispettano i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- g) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- h) "auto compostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- i) "compostiera": contenitore atto ad ospitare i rifiuti organici per il loro processo di decomposizione e trasformazione in compost, normalmente collocato in prossimità del luogo di produzione;
- j) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- k) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- l) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- m) "Gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

- n) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dell'isola ecologica mobile, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- o) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- p) "raccolta differenziata multimateriale": la raccolta differenziata dei rifiuti di diversa composizione (ad esempio, imballaggi in alluminio-acciaio-banda stagnata plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- u) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- v) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
- w) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- x) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento valgono le ulteriori definizioni:

- a) Gestore del servizio: il soggetto diverso dall'Amministrazione comunale che gestisce il servizio relativo all'intero ciclo dei rifiuti;
- b) Ambito Territoriale Ottimale: l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
- c) Piano di ambito: Piano per la gestione del servizio;
- d) Conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnarli ai servizi di raccolta;
- e) Utenze domestiche sono quelle che si identificano con le abitazioni dei singoli utenti;
- f) Utenze non domestiche sono le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e le attività produttive presenti sul territorio comunale;
- g) Utenze selezionate: si intendono scuole, mense, negozi di ortofrutta, mercati, ristoranti, ospedale, negozi di fiori, supermercati, hotel e in generale per tutte le utenze che producano cospicue quantità di rifiuti organici
- h) Raccolta mobile: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi

- prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- i) Raccolta Porta a porta: operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito;
 - j) Rendiconto: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il Modello Unico di Dichiarazione.
 - k) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali.
 - l) Isola ecologica mobile: un'area attrezzata destinata al conferimento diretto da parte dell'utenza delle frazioni di rifiuto riciclabili, sino a cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.
 - m) Stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento o cessione a terzi delle singole frazioni ottenute per la raccolta differenziata.
 - n) Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta.
 - o) Cernita: le operazioni di selezione di materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi.
 - p) Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, da attrezzatura o impianto, al luogo del trattamento.
 - q) Trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compresa la termodistruzione;
 - r) Trattamento finale: il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo di rifiuti in impianto ad interrimento controllato.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 9 - Classificazione dei rifiuti

La classificazione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi è contenuta all'art. 184 del Decreto Lgs. 152/2006.

Sono **rifiuti urbani**:

- a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato 1 prodotti dalle attività riportate nell'allegato 2;
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Ai soli fini gestionali sono soggette a raccolta differenziata le seguenti **frazioni recuperabili** indicate a titolo esemplificativo suscettibile di modificazioni in base all'estensione delle categorie recuperabili:

- a) **Organico**: scarti di cucina, organici e biodegradabili, compresa la carta da cucina, filtri da tè, tisane, fondi di caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane raffermo, ossa, resti di pesce e carne, cenere spenta di legna, erba (in piccole quantità), fiori secchi e recisi, piccole potature, pezzetti di legno, paglia e segatura, salviette di carta (incluso fazzoletti e tovaglioli), piatti/bicchieri/posate biodegradabili, alimenti avariati, escrementi o lettiere di piccoli animali domestici, fiori e foglie in piccolissima quantità, altri rifiuti di origine organica;
- b) **Scarti vegetali in genere**: comprendono sfalci, potature, fiori, piante, in piccole quantità;
- c) **Carta e cartone**: beni ed oggetti realizzati con carta, cartone e loro derivati, in particolare appartengono a questa frazione fogli di carta comune, carta da pacco, imballaggi in carta e cartone, cartone ondulato e non, contenitori per bevande in tetrapak (acqua, latte, succhi di frutta), fustini di cartone, giornali, libri, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per alimenti; per una raccolta corretta i rifiuti appartenenti a questa frazione devono essere conferiti avendo cura di eliminare parti adesive, metallo, plastica ed altri contaminanti, etc.;
- d) **Plastica**: imballaggi primari e secondari in plastica rigida o flessibile dei seguenti polimeri (elenco indicativo e soggetto ad eventuali variazioni, in base a quanto stabilito dal CO.RE.PLA.): Polietilene (PE): LDPE (Low Density PE) film termoretraibili per

- pallet, confezioni, bottiglie ed altri contenitori; sacchetti e sacchi per rifiuti; sacchi per uso industriale; HDPE (High Density PE) bottiglie e flaconi per alimenti, detergenza ed agenti chimici; grucce appendi-abiti in plastica, cassette e fusti; Polietilentereftalato (PET) bottiglie per acqua e bibite; flaconi per detergenza domestica; vassoi e blister termoformati; Polivinilcloruro (PVC): bottiglie e flaconi; blister termoformati; film flessibili; Polipropilene (PP): flaconi per detergenza e cosmetica; cassette per la frutta; film orientati in sostituzione del cellophane, sacchi industriali; Polistirene (PS): scatole trasparenti, flaconi per medicinali e cosmetica, vaschette per yogurt e formaggi molli (HIPS); imballaggi per alimenti (vaschette) ed industriali (protezione interna) (EPS); Polistirolo: imballaggi per alimenti, pluriball, "chips" in polistirolo, vaschette e cassette, buste e sacchetti di pasta, patatine, caramelle, vasi da fiori utilizzati solo per vendita e trasporto, verdure e surgelati, piatti e bicchieri usa e getta sommariamente privi di rifiuti alimentari;
- e) **Metalli**: lattine e barattoli marchiate ACC e AL in acciaio o alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande e sostanze alimentari e non, privi di qualsiasi residuo, vaschette e contenitori per conservare e congelare cibi, scatolette e tubetti per alimenti, fogli di alluminio, barattoli, grucce in metallo, tappi e capsule, bombolette spray non etichettate T e/o F (prodotti pericolosi, tossici, infiammabili e corrosivi), caffettiere, pentole e posate, chiavi, lucchetti, catene e piccoli manufatti in metallo.
- f) **Multimateriale leggero**: raccolta congiunta di plastica e metalli, come dettagliati ai punti precedenti.
- g) **Vetro**: manufatti in vetro di qualunque colore privi di qualsiasi residuo. A titolo non esaustivo, trattasi di: bottiglie, flaconi, vasetti, bicchieri, contenitori di qualsiasi tipo;
- h) **RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**: apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, elettrodomestici di piccole dimensioni quali frullatori, phon, cellulari e videoregistratori e che sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 152/2006, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene. Classificati come segue:
R1 apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, condizionatori e congelatori)
R2 Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche ecc.)
R3 TV e monitor
R4 piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e altro
R5 sorgenti luminose
- i) **rifiuti interni non ingombranti** provenienti dalle abitazioni o dagli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio; oppure da ospedali, case di cura e simili, limitatamente ai residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e gli imballaggi e contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.
- j) **rifiuti interni ingombranti** quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere; nonché dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio, oppure ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), fatta eccezione dei reparti infettivi e dei laboratori;
- k) **rifiuti urbani pericolosi**, pile e batterie; prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e "F"; prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti ed avariati; lampade a vapore di gas tossici e tubi catodici; siringhe giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico; cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;

Sono soggette a raccolta le seguenti **frazioni non recuperabili**:

Rifiuto Urbano Residuo: è tutto ciò che non può essere conferito in modo differenziato tramite il Servizio di raccolta Rifiuti Urbani o presso l'isola ecologica mobile, in particolare appartengono a questa frazione: assorbenti igienici, batuffoli e bastoncini di cotone, carta plastificata/cerata/oleata/per affettati e carta carbone, calze, cassette audio e video, compact disc, ceramica, giocattoli, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini e pannoloni (tessili sanitari), penne e pennarelli, polvere, sigarette, spugne, scarpe vecchie e stracci non più riciclabili, etc.

Rifiuti Urbani Esterni, rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e/o di uso pubblico, o sulle ripe, alvei, ecc. di fossi e canali.

I **rifiuti pericolosi di origine domestica** sono considerati urbani e sono oggetto di particolari cautele. Essi possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:

- a) batterie e pile;
- b) batterie per autotrazione;
- c) medicinali e farmaci scaduti;
- d) apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- e) oli e grassi minerali e sintetici;
- f) solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, detergenti contenenti sostanze pericolose, legno contenente sostanze pericolose, qualsiasi contenitore di prodotti classificati come pericolosi;
- g) rifiuti contenenti cemento-amianto.

Sono **rifiuti speciali:**

- a) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 -bis del D. Lgs. 152/2006;
- c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b - ter) del D. Lgs. 152/2006;
- i) veicoli fuori uso.

Sono **rifiuti speciali pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato 1 della parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

Sono **rifiuti speciali non pericolosi** quelli non contemplati al punto precedente.

Articolo 10 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali, eventualmente anche pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche

contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Articolo 11 - Associazioni di volontariato

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di promuovere la raccolta differenziata, può avvalersi del supporto di Associazioni Ambientaliste e/o di Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della Legge 11 Agosto 1991, n. 266.

Le Associazioni e le Organizzazioni che intendano promuovere iniziative o azioni di sensibilizzazione ambientale sul territorio di Sabaudia, possono chiedere il riconoscimento del Patrocinio dell'Amministrazione comunale. I progetti di sensibilizzazione ed informazione territoriale possono includere campagne di raccolta di rifiuti urbani su aree pubbliche al fine di promuovere i valori di tutela ambientale e salvaguardia del territorio. Ai progetti cui sia concesso il patrocinio dell'Amministrazione comunale sarà garantito il supporto tecnico operativo del Gestore dei Servizi che includono il sostegno dei costi di raccolta e conferimento a trattamento/smaltimento dei rifiuti raccolti.

In ogni caso le Associazioni e le Organizzazioni suddette debbono essere in possesso di requisiti previsti per le specifiche attività (autorizzazioni e/o iscrizioni da parte degli Enti preposti o da parte dell'Albo Gestori Rifiuti).

Articolo 12 - Spreco alimentare

Nell'ottica del contenimento dello SPRECO ALIMENTARE e nel rispetto del D.G.R. 19 maggio 2017 n. X/6616 contenente "Approvazione della «Linea guida igienico-sanitaria regionale per il recupero del cibo al fine di solidarietà sociale», l'Amministrazione Comunale avvierà azioni e collaborazioni con Enti No Profit per la promozione ed il riutilizzo di beni e prodotti e/o la riduzione dello spreco di cibo, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli ed al contenimento della presenza di tali scarti nei rifiuti urbani, oltre che di premiazione delle azioni per la GDO ed i Grandi Produttori (ristoranti, mercati, mense, ecc.).

Articolo 13 - Tariffa per il servizio

Per i servizi relativi alle attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, le loro varie fasi ed i servizi accessori correlati, è istituita apposita tariffa annuale, disciplinata con Regolamento T.A.R.I. approvato dal Consiglio comunale.

TITOLO III - MODALITÀ GESTIONE RIFIUTI URBANI INTERNI

Articolo 14 - Raccolta differenziata

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani interni è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

La raccolta differenziata interessa principalmente le frazioni merceologiche che:

- raccolte separatamente sono direttamente riutilizzabili, quali frazione organica e sfalci potature, vetro, carta, cartone, plastica, alluminio, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui recupero si dimostri economicamente conveniente anche da un punto di vista ambientale;
- per il loro carico di contaminazione potrebbero, qualora smaltite unitamente agli altri rifiuti urbani, comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolosi per la salute pubblica.

Fanno parte di questa seconda categoria pile e batterie esauste, i farmaci inutilizzati e scaduti, le siringhe utilizzate, i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a vapori di gas tossici e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli olii e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva.

Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

a) Rifiuti solidi:

- Materiali in vetro
- Contenitori in plastica
- Lattine di alluminio
- Carta e cartoni
- Vetro
- Materiali in metallo, Contenitori in banda stagnata
- Multimateriale leggero, costituito da imballaggi in plastica, alluminio, metallo. La separazione dei materiali viene effettuata presso il sito di trattamento.
- Frigoriferi e frigocongelatori e simili
- Componenti elettronici
- Polistirolo espanso ed altri materiali espansi

b) Rifiuti liquidi:

- Olii e grassi animali e vegetali residui dalla cottura

c) Rifiuti organici compostabili:

- Rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale (frazione umida)
- Scarti da manutenzione del verde privato

d) Rifiuti urbani pericolosi

- Accumulatori al piombo
- Pile

- Prodotti e contenitori etichettati con "T" e/o "F"
- Prodotti farmaceutici scaduti o avariati
- Lampade a scarica e tubi catodici
- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

Articolo 15 - Raccolta rifiuto urbano residuo

Il rifiuto urbano che non può essere conferito in modo differenziato o presso l'isola ecologica mobile è il rifiuto urbano residuo.

È vietato conferire insieme al rifiuto urbano residuo:

- rifiuti ingombranti
- rifiuti speciali
- rifiuti speciali pericolosi
- rifiuti urbani pericolosi
- sostanze liquide
- materiali metallici e no, materiali in vetro, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto od agli operatori preposti alla raccolta domiciliare
- rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno
- rifiuti oggetto della raccolta differenziata

Articolo 16 - Modalità di raccolta

La raccolta dei rifiuti urbani, in modalità "porta a porta" è istituita in tutto il territorio del Comune di Sabaudia secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

La raccolta è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune e dal Contratto di Gestione del Servizio:

- a) Raccolta porta a porta;
- b) Raccolta con contenitori stradali;
- c) Raccolta presso l'isola ecologica mobile;
- d) Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Articolo 17 - Raccolta "Porta a Porta"

Per raccolta "Porta a Porta" s'intende l'operazione di raccolta di alcune frazioni del rifiuto urbano effettuata dal Gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma di raccolta definito in giorni, frazioni di rifiuto ed orari di raccolta. Il Calendario di Servizio è comunicato alle utenze mediante il sito web del Comune, il portale elettronico del Gestore del Servizio e APP di utilità gratuite.

Il produttore è tenuto a separare e conservare il rifiuto, evitandone qualsiasi forma di dispersione, nei contenitori individuali assegnati dal Gestore. Il conferimento deve avvenire obbligatoriamente nelle giornate e secondo gli orari indicati nel Calendario di raccolta approvato.

Per l'espletamento del servizio porta a porta per la raccolta differenziata il Gestore prevede l'uso di contenitori individuali, del genere di cassonetti, bidoni carrellati, mastelli, sacchi o altra tipologia utile allo scopo.

La raccolta porta a porta prevede che gli addetti al servizio provvedano al ritiro dei rifiuti effettuando il prelievo o lo svuotamento dei contenitori di raccolta esposti su suolo pubblico

ovvero: presso l'accesso pubblico allo stabile, all'esterno delle recinzioni, lungo il marciapiede o lungo la strada pubblica più vicina, salvo eccezionali casi particolari.
E' fatto divieto al Gestore del Servizio di accedere nella proprietà privata per l'espletamento del servizio di raccolta.

All'utenza è fatto obbligo di provvedere:

- alla detenzione dei rifiuti urbani prodotti all'interno dei locali o aree in proprietà o in uso;
- ad osservare ogni accorgimento per favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento;
- a custodire e pulire i contenitori assegnati dal gestore in comodato d'uso;
- ad esporre i rifiuti esclusivamente nei giorni previsti dal calendario;
- a rispettare gli orari disposti per l'esposizione a raccolta, e a non abbandonare i contenitori su suolo pubblico dopo le operazioni di raccolta;
- a non conferire nei secchi stradali frazioni di rifiuto diverse da quelle consentite;

L'orario di esposizione dei contenitori di raccolta è così disciplinato:

- dal 15/9 al 14/6 entro e non oltre le ore 6 am;
- dal 15/6 al 14/9 entro e non oltre le ore 5 am.

I contenitori individuali devono essere provvisti di matricola identificativa, di etichetta elettronica (TAG transponder RFID) o altra tecnologia ID per la loro identificazione univoca e lettura ad ogni svuotamento che non può essere manomessa. La raccolta di tale tipologia di contenitori può essere effettuata con idonei strumenti elettronici di lettura per il rilevamento individuale del materiale conferito.

Articolo 18 - Raccolta con Contenitori stradali (arredo urbano, contenitore per pile, farmaci).

La raccolta rifiuti presso contenitori stradali è limitata a specifiche e definite frazioni di rifiuto urbano. Il conferimento di tali rifiuti avviene con le seguenti modalità:
i rifiuti devono essere conferiti solo ed esclusivamente all'interno dei contenitori ad essi dedicati avendo cura di rispettare la distinzione per frazione merceologica e le norme generali per il conferimento descritte nell'ambito del presente regolamento;
nel caso in cui contenitori di qualsiasi tipologia di rifiuto siano pieni gli utenti dovranno recarsi ad altra postazione di raccolta evitando l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei contenitori;
i contenitori sono tutti di colorazione diversa a seconda della frazione di rifiuto da conferire, ci si deve assicurare che i coperchi si chiudano perfettamente, diversamente si devono conferire i rifiuti ad altro contenitore non devono essere alterate le feritoie ed il materiale a protezione delle stesse

Art. 19 – Raccolta con Contenitori stradali in aree di alta densità abitativa–

Al fine di consentire una corretta gestione dei rifiuti in ambiti con alta densità abitativa, all'interno dei condomini con un numero di alloggi pari o superiore a 6 unità, è fatto obbligo di individuare spazi e/o aree da destinare alla collocazione dei cassonetti porta rifiuti per il conferimento porta a porta. Gli spazi destinati alla collocazione dei cassonetti di raccolta condominiale dovranno essere ubicati su area privata e dovranno, possibilmente, essere accessibili all'operatore della raccolta da spazio pubblico.

Ai condomini è comunque vietata la permanente esposizione su suolo pubblico dei cassonetti di raccolta condominiale. Rimane a carico del Condominio l'esposizione a dei cassonetti di raccolta nei giorni e negli orari disposti dal Calendario, il mantenimento del

buon esercizio degli stessi e pulizia.

L'AC, in accordo con il gestore, si riserva di adottare, ove ne ricorrano motivate esigenze, nuove tipologie di conferimento e raccolta per le aree condominiali poste in ambiti di alta densità abitativa.

Articolo 20 - Modalità di conferimento

Tutte le utenze presenti sul territorio comunale sono obbligate alle modalità di conferimento contenute del presente regolamento.

È assolutamente vietato depositare all'esterno dei contenitori sia i rifiuti che materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei cartoni di grosse dimensioni.

I materiali conferiti in modo differenziato dovranno, entro i limiti del possibile, essere sufficientemente puliti e non dovranno contenere liquidi o sostanze di alcun genere.

L'esposizione a raccolta da parte del Gestore del servizio delle frazioni differenziate deve avvenire nelle giornate e negli orari approvati.

Il conferimento da parte delle utenze dei rifiuti contenuti in contenitori della tipologia stabilita per ciascun tipo di frazione di rifiuto è regolato dalle seguenti direttive:

- a) Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto: i contenitori devono essere accuratamente chiusi in modo da evitare lo spargimento del contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori. Nell'ambito delle attività di raccolta porta a porta è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse dalle raccolte previste ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.
- b) In corrispondenza dei punti individuati per il deposito di contenitori è vietato depositare oggetti di qualsiasi altro tipo.
- c) I rifiuti devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati per ciascuna frazione merceologica, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; non possono essere esposti o conferiti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure primadell'orario stabilito.
- d) Tra uno svuotamento e quello successivo, al fine di non rendere vana la separazione fatta con erronei conferimenti da parte di ignoti, i contenitori individuali dovranno essere ritirati da parte dell'utente e custoditi all'interno del condominio o della singola proprietà. Nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali, salvo differenti e documentati accordi con il Gestore.
- e) Qualora per eventi eccezionali e imprevedibili il servizio non possa essere svolto nelle giornate previste, la raccolta dovrà essere spostata in modo da offrire comunque il servizio agli utenti ed ogni qualvolta sia possibile, lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con preavviso dal Gestore agli utenti interessati; mediante volantini, manifesti, o altro.
- f) Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovranno essere segnalati agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.
- g) Per le utenze servite con modalità "porta a porta" è facoltà del Gestore non eseguire l'operazione di svuotamento qualora nel materiale conferito siano presenti quantitativi di impurità tali da rendere complesse e comunque difficili le operazioni di avvio a recupero. La non conformità verrà segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune.
- h) Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, è possibile

procedere al non ritiro del materiale finché questo non sarà reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza stessa assegnataria della dotazione. All'utenza sarà posto primo avviso di accertamento, al secondo avviso di accertamento si procederà alla contestazione della violazione.

- i) Verrà garantita la pulizia dell'area pubblica utilizzata dall'utenza quale sito di deposito del rifiuto fino al momento della raccolta.

Articolo 21 - Tipologia dei contenitori per raccolta rifiuti

L'Amministrazione comunale, in accordo con il Gestore del servizio sulla base di specifiche esigenze locali, può stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere ed alla densità abitativa della zona interessata.

Le caratteristiche dei contenitori sono stabilite con provvedimento del Sindaco. I contenitori per la raccolta domiciliare sono forniti in comodato d'uso gratuito dall'Amministrazione Comunale per il tramite del Gestore alle singole utenze. Per la raccolta domiciliare, saranno assegnati le seguenti tipologie di contenitori individuali: Mastelli, ovvero contenitori 35/40 litri, alle utenze domestiche; Bidoni, ovvero contenitori carrellati da 120, 240, 360 litri, alle utenze condominiali o utenze non domestiche particolarmente produttrici, Cassonetti, ovvero contenitori carrellati da 770, 1100 litri, alle utenze condominiali o utenze non domestiche particolarmente produttrici, sacchi.

Ad ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta differenziata è assegnata una modalità di raccolta ed un colore distintivo:

FRAZIONE	CONTENITORE IN DOTAZIONE	COLORE	Tipologia di raccolta
Frazione organica	MASTELLO /CONTENITORE CONDOMINIALE	marrone	Porta a Porta
Frazione secca residua	SACCHI / CONTENITORE CONDOMINIALE	grigio	Porta a Porta
Carta e cartone, Tetrapak	MASTELLO / CONTENITORE CONDOMINIALE	Blu	Porta a Porta
Multimateriale: Plastica, metalli	SACCHI / CONTENITORE CONDOMINIALE	Giallo	Porta a Porta
Vetro	MASTELLO /CONTENITORE CONDOMINIALE	Verde	Porta a Porta
Pannolini	Sacchi	Arancione	Porta a Porta

Articolo 22 - Raccolta Rifiuti urbani pericolosi raccolti in modo differenziato

I rifiuti urbani pericolosi che possono essere raccolti in modo differenziato con interventi programmati, su segnalazione e mediante conferimento presso l'Isola Ecologica Mobile e, ove istituita, presso il Centro Comunale di Raccolta sono:

- a) accumulatori al piombo, conferiti dai cittadini, presso e depositati in contenitore di acciaio inossidabile, dotato di coperchio, contrassegnato con lettera "R" su fondo giallo;
- b) pile cilindriche, rettangolari e celle a bottone a differenti sistemi elettrochimici, con contenitori rossi, con scritta illustrante la tipologia del materiale conferibile, posizionati sul territorio comunale, presso i rivenditori e presso l'Isola Ecologica Mobile;
- c) prodotti e contenitori etichettati con i simboli "T" (acidi, anidride solforosa, antitarmici, diserbanti, insetticidi, moschicidi, ipoclorito, trielina, ecc.) e/o "F" (prodotti infiammabili quali alcool, acetone, solventi, vernici, cere, mastici, ecc.), conferiti dai cittadini presso

l'Isola Ecologica Mobile e depositati in contenitori con idoneo dispositivo di sicurezza e con scritta illustrante la tipologia del materiale conferibile;

- d) farmaci e medicinali scaduti, inutilizzati o avariati, conferiti dai cittadini, in contenitori adeguatamente segnalati e posizionati presso tutte le farmacie del territorio comunale e presso gli ambulatori dell'ASL;
- e) lampade al neon, conferiti dai cittadini presso l'Isola Ecologica Mobile;
- f) siringhe giacenti sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, attraverso un servizio di raccolta che opera sul territorio su segnalazione e presso l'Isola Ecologica Mobile;
- g) cartucce esauste di toner, presso l'Isola Ecologica Mobile.

Tali rifiuti devono, a cura del produttore, essere detenuti separatamente in luoghi non accessibili ai minori in appositi contenitori ben identificabili ed in condizioni tali, comunque, da non poter preconstituire situazioni di rischio per la salute e/o per l'inquinamento dell'ambiente. È fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui ai punti precedenti, nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.

Il conferimento potrà avvenire direttamente da parte degli utenti o da altra persona espressamente incaricata, previo indicazione degli estremi di iscrizione a ruolo TARI dell'utenza conferente.

Il Gestore del Servizio provvederà a registrare su apposito modulo i dati del conferimento (frazione peso/quantità) e gli estremi dell'utenza conferente.

Articolo 23 - Raccolta Rifiuti urbani ingombranti e grandi RAEE

I rifiuti ingombranti (es. mobilio, suppellettili, materassi, pneumatici, ecc.) e dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, come ad esempio frigoriferi, condizionatori e congelatori, grandi e piccoli elettrodomestici, tv e monitor, apparecchiature informatiche, lampade a basso consumo e neon), non devono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né essere abbandonati su banchine, marciapiedi o sulla sede stradale.

La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e grandi RAEE può essere effettuata attraverso un servizio a domicilio su chiamata.

Nel giorno concordato i rifiuti da smaltire vanno esposti su suolo pubblico, davanti o nei pressi della propria abitazione, e in un luogo accessibile ai mezzi di raccolta, per un massimo di quattro colli per prenotazione. Il Gestore, con il supporto dei Servizi Sociali, ha attivato il servizio di ritiro ingombranti al piano gratuito per i cittadini disabili o over 75. È previsto un massimo di 50 ritiri al giorno.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma non si applicano agli utenti che dichiarino anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero a ulteriori utenti in condizioni di fragilità economica e/o fisica, individuati secondo criteri definiti dall'Ente, a cui deve essere assicurata l'erogazione della prestazione senza oneri aggiuntivi.

È possibile richiedere i servizi contattando il numero verde, tramite mail, tramite prenotazione su sito web. Il tempo massimo intercorrente tra richiesta e servizio non sarà mai superiore a 5 giorni.

Il conferimento potrà avvenire presso l'Isola Ecologica Mobile con accesso diretto dell'utente o di altra persona espressamente delegata che è tenuta a indicare gli estremi di iscrizione a

ruolo TARI dell'utenza conferente.

Il Gestore del Servizio provvederà a registrare su apposito modulo i dati del conferimento e l'identificativo del ruolo TARI associato all'utenza conferente. I rifiuti dovranno essere depositati esclusivamente all'interno degli appositi contenitori.

Articolo 24 - Raccolta rifiuti vegetali da aree verdi private

Il servizio di raccolta della frazione verde (rifiuti di sfalcio di giardini, piccole potature orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati) nei punti indicati nel Calendario relativo al servizio "Isola Ecologica del Verde itinerante", attivo tutto l'anno nelle giornate del Sabato.

Il Gestore si impegna, attraverso i suoi operatori, a fornire al cittadino conferente tutte le spiegazioni richieste ed assistenza alle operazioni di conferimento. Il servizio è riservato unicamente alle utenze private iscritte a ruolo Tari. Pertanto, è possibile usufruire del servizio solo se provvisti del documento di identità o di delega dell'intestatario dell'utenza con fotocopia del documento e la ricevuta dell'ultima bolletta dei rifiuti (Tari) pagata.

Il Gestore ha onere della tenuta del registro di accesso a conferimento delle utenze presso l'isola mobile itinerante.

Alle utenze comunali è altresì garantito il servizio di raccolta del verde presso il domicilio - servizio di raccolta a chiamata - nel limite massimo di n. 5 sacchetti di sfalcio per utenza domestica. La prenotazione del servizio può essere effettuata telefonicamente al gestore mediante il n. verde, oppure compilando il modulo di richiesta pubblicato sul sito comunale al link "Sabaudia porta a Porta". Il Gestore ha l'onere di comunicare all'utenza il giorno della raccolta entro 4/6 gg lavorativi dal conseguimento della richiesta.

Articolo 25 - Raccolta Rifiuti tessili

La raccolta degli indumenti usati e tessuti (accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette, scarpe, coperte etc..) avverrà tramite la raccolta porta a porta in quattro giorni, ogni anno, nel periodo del cambio stagione. I giorni saranno definiti dall'Ente appaltante.

La raccolta di indumenti usati e tessuti è garantita anche presso l'Isola Ecologica Mobile.

Il servizio sarà organizzato nel seguente modo: le utenze dovranno lasciare, nel giorno stabilito, sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico, gli abiti usati in appositi sacchetti che verranno distribuiti dal Gestore.

Il Gestore si impegna a svolgere il servizio con mezzi idonei ed a concludere il servizio stesso entro il giorno stabilito.

Articolo 26 - Raccolta Olio vegetale usato

Il servizio di raccolta degli olii vegetali per il conferimento dell'olio sfuso da parte delle utenze domestiche, viene garantito presso l'Isola Ecologica Itinerante o presso il Centro Comunale di Raccolta ove istituito.

Articolo 27 - Compostaggio domestico su luogo di produzione

Il "compostaggio domestico" o "compostaggio individuale" o "auto compostaggio", è la tecnica di trasformazione del rifiuto organico in compost condotta direttamente dall'utente attraverso compostiera domestica. L'utenza può richiedere al competente ufficio comunale l'assegnazione di una compostiera domestica fornita in comodato d'uso. L'assegnazione dell'apparecchio di compostaggio all'utenza è disposta, previo verifica dei requisiti dichiarati nel modello di adesione. L'impianto di compostaggio viene consegnato dal Gestore del servizio al conseguimento dell'autorizzazione alla pratica di compostaggio rilasciata dall'AC

Il ritiro della compostiera domestica, e l'eventuale restituzione, avviene presso la postazione logistica del Gestore del Servizio.

Eventuali sgravi e/o agevolazioni concesse per l'adesione alla pratica di compostaggio sul luogo di produzione decorreranno dalla data di ritiro della compostiera.

Il Gestore del Servizio è tenuto alla verifica periodica di mantenimento e corretta tenuta della raccolta per compostaggio presso le utenze e a comunicare tempestivamente al Comando di PL ogni forma di non conformità accertata.

Il Gestore è altresì tenuto a comunicare all'AC l'avvenuta consegna dell'impianto di compostaggio e l'eventuale cessazione della pratica da parte dell'utenza.

Ai sensi dell'allegato D - Elenco dei rifiuti istituito Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 della parte IV del D.Lgs. 152/06, possono essere avviate a compostaggio le seguenti frazioni:

a) gli scarti di frutta e verdura; b) i gusci d'uovo sminuzzati; c) la cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta); d) gli scarti di cibo; e) i trucioli di legno; f) i fondi di caffè ed i filtri di tè; g) le ramaglie ed il legno purché sminuzzati; h) i fiori recisi; i) le foglie e gli sfalci d'erba di giardino; j) la lettiera di piccoli animali; k) le fibre naturali; l) quanto normalmente introdotto all'interno del contenitore adibito alla raccolta domiciliare della frazione organica.

Articolo 28 - Isola ecologica mobile

L'Isola Ecologica Mobile è allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Il servizio è erogato con le modalità definite nel Calendario dell'Isola Ecologica pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale, il portale del Gestore del servizio, ed a mezzo di APP di utilità nella gestione del conferimento differenziato dei rifiuti urbani.

Possono essere conferiti presso l'Isola Ecologica Mobile i seguenti rifiuti urbani: rifiuti ingombranti, legno, materiali ferrosi, olii vegetali esausti di uso domestico, abiti usati, neon, batterie, farmaci scaduti, toner e cartucce esauste, vernici e solventi, RAEE - apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole e medie dimensioni.

Non è ammesso il conferimento della frazione secca residua del rifiuto urbano.

Sono destinatari del servizio e accesso al servizio esclusivamente:

- a) Gli utenti del servizio, ovvero i cittadini residenti nel comune e i cittadini non residenti nel comune di Sabaudia titolari di utenze domestiche sul territorio, comprovabili dal regolare pagamento della tassa sui rifiuti (TARI);
- b) le attività insediate nel comune, che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della TARI, attraverso i soggetti autorizzati, esclusivamente per il conferimento dei rifiuti urbani differenziati quali carta e cartone da imballaggio e RAEE, non provenienti dalle aree produttive aziendali, ma dalle aree adibite ad ufficio;
- c) le attività di cui al D.M. 8 marzo 2010, n. 65, insediate che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della TARI, esclusivamente per il conferimento dei RAEE da utenze domestiche nella quantità massima mensile di kg. 3.500 per ogni singola attività;
- d) i soggetti in possesso di apposita autorizzazione temporanea scritta rilasciata dall'A.C.;
- e) le Associazioni senza scopo di lucro, le onlus, le parrocchie ecc. che godono della esenzione dal pagamento della TARI in possesso di autorizzazione temporanea scritta rilasciata dall'A.C. 10;

La quantità massima mensile indicata alla lettera d) del comma 3, dovrà essere distribuita in tutto l'arco temporale di un mese.

Non è consentito l'accesso al servizio alle attività produttive che dovranno, a proprie cure e spese, provvedere al conferimento a trattamento/smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività

produttiva medesima

Per il conferimento è richiesta l'esibizione della Carta di Identità o delega dell'intestatario dell'utenza con copia del documento di riconoscimento, oltre alla ricevuta di pagamento dell'ultima bolletta rifiuti (Tari). l'accesso al servizio avviene attraverso la compilazione di apposito modulo presso l'isola mobile e itinerante, compilato a cura del Gestore del Servizio.

Il Gestore del Servizio ha onere di tenuta del registro di accesso al servizio da parte dell'utenza. Il registro annoterà l'identificativo del ruolo TARI associato all'utenza conferente, la tipologia ed il quantitativo di rifiuto conferito.

Articolo 29 - Raccolta nel Parco Nazionale del Circeo

Il servizio prevede che all'interno del Parco Nazionale del Circeo e presso i punti pic-nic nel Parco, vengano svuotati i contenitori esistenti adibiti alla raccolta differenziata con frequenza quindicinale.

Il servizio prevede anche che vengano sostituiti i sacchi dei contenitori oggetto del servizio.

Articolo 30 - Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e conferiscono al di fuori del servizio pubblico, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti dimostrandone l'avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Articolo 31 - Obblighi rivenditori al dettaglio di batterie, pneumatici ed olio minerale

I rivenditori al dettaglio di oli minerali, batterie e pneumatici dei veicoli che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti a curare la dovuta informazione degli acquirenti circa il divieto di disperdere nell'ambiente i prodotti acquistati anche esponendo apposita targa indicativa dei centri di stoccaggio autorizzati alla raccolta del rifiuto, posti in condizione di maggiore prossimità al luogo di vendita.

Articolo 32 - Trasporto rifiuti

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente da ditte autorizzate ed iscritte nell'apposito Albo Nazionale, con idonei automezzi autorizzati, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Articolo 33 - Trattamento e smaltimento

I rifiuti urbani devono essere conferiti a smaltimento e/ trattamento presso gli impianti autorizzati presenti nel Piano di Ambito di riferimento - ATO.

Il Comune di Sabaudia, al fine di perseguire e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero, sostiene le iniziative destinate alla valorizzazione del rifiuto mediante riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia.

Il Comune ed il Gestore del servizio di raccolta individuano gli impianti secondo il principio della minor distanza e della massima convenienza economica.

Articolo 34 - Attivazione e cessazione servizio di gestione dei rifiuti urbani

Il Comune di Sabaudia, a mezzo del Gestore del Servizio, fornisce alle utenze insediate i contenitori necessari alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto urbano, in accordo con le disposizioni del Contratto di Servizi. Il gestore del Servizio è tenuto supportare le nuove utenze territoriali fornendo le indicazioni circa la prestazione del servizio di raccolta e conferimento. La consegna delle attrezzature all'utenza dovrà essere garantita dal Gestore del servizio entro cinque 5 o 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di registrazione della nuova utenza dal Servizio TARI comunale.

Il Gestore del Servizio è tenuto alla esecuzione di un sopralluogo preventivo presso il sito per il quale è richiesta l'attivazione del servizio di raccolta rifiuti urbani, per verificare la tipologia delle attrezzature necessarie.

La cessazione della conduzione di un immobile cui sono associati i contenitori per la raccolta domiciliare, comporta la restituzione da parte dell'utente dei contenitori assegnati in comodato d'uso e la registrazione dell'annullamento dell'identificativo associato.

Articolo 35 - Riparazione/sostituzione contenitori raccolta domiciliare

La richiesta di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare per rottura o sostituzione in caso di furto, può essere presentata dall'utente al Gestore del servizio a mezzo posta, via e-mail, mediante sportello fisico e online, ove previsto, o tramite il servizio telefonico dedicato. Il tempo di riparazione/sostituzione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, pari a dieci (10) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della raccolta e trasporto della richiesta dell'utente e la data di riparazione, ovvero di sostituzione dell'attrezzatura ed è differenziato in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.

Articolo 36 - Informazione e pubblicizzazione dei servizi

Il Comune promuove e realizza adeguate e periodiche forme di comunicazione, d'informazione e educazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi.

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale si impegna ad informare i cittadini sulle finalità e modalità dei servizi mediante i canali istituzionali o informatici, distribuzione di materiale informativo ed educativo, creazione e aggiornamento di un'apposita sezione sul sito istituzionale, in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni e gli obiettivi, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini stessi.

Particolare attenzione sarà posta alle azioni educative da avviare nelle scuole del territorio di ogni ordine e grado.

Articolo 37 - Ordinanze contingibili e urgenti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire:

a) il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone entro tre giorni i contenuti ai Ministri della Sanità e

- dell'Ambiente, restando inteso che tali forme speciali di gestione, ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e potranno essere rinnovate per non più di due volte;
- b) le corrette modalità di gestione dei contenitori da parte di privati, relativamente alla collocazione per la raccolta e per la pulizia in caso di inconvenienti igienico-sanitari;
 - c) il ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

TITOLO IV - MODALITÀ GESTIONE RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 38 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dall'Ente Gestore del servizio sull'intero territorio comunale.

Tali servizi sono costituiti da:

- pulizia manuale e meccanica delle strade e piazze pubbliche o private comunque ad uso pubblico
- pulizia dei marciapiedi e caditoie stradali
- svuotamento quotidiano dei cestini portarifiuti
- rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali

La determinazione delle aree viene normalmente effettuata in modo da comprendere:

- a) tutte le strade e piazze classificate fra quelle comunali ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- b) le strade private sulle quali è stato formalmente costituito l'uso pubblico, purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - siano collegate con via pubblica;
 - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- c) aree adibite ad attività mercatali;
- d) aree non appartenenti al territorio comunale, per cui sia demandata all'Ente la gestione in ragione delle normative vigenti;

I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spese. A cura degli organizzatori delle manifestazioni i rifiuti dovranno essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento o secondo le modalità stabilite nell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco per la manifestazione stessa.

Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate del territorio comunale che siano gestiti da altri Enti.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei, in orario diurno e notturno, per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio di spazzamento e pulizia nelle vie e piazze e/o nei luoghi individuati per la prestazione di un servizio di igiene urbana.

Articolo 39 - Cestini portarifiuti di arredo urbano e per la raccolta di deiezioni canine.

Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti appositi contenitori/cestini portarifiuti.

È fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e di utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.

È vietato il danneggiamento e l'imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura salvo se espressamente concesso.

I contenitori saranno periodicamente puliti a cura del Gestore al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

È vietato utilizzare questi contenitori per conferire rifiuti domestici o ingombranti.

Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale di ogni irregolarità rilevata nella prestazione del servizio di svuotamento dei contenitori stradali e a fornire all'autorità di vigilanza ogni indicazione utile all'accertamento del trasgressore.

Articolo 40 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

La proprietà di immobili che abbiano pertinenze di uso comune, di aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e no, nonché di terreni non edificati destinati a qualunque uso e destinazione, hanno l'onere di garantire la tenuta e la pulizia degli stessi a proprie cure e spese.

I proprietari sono altresì tenuti a vigilare e garantire le ottimali condizioni di igiene e salubrità di tali luoghi provvedendo a conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo, la proprietà è tenuta a predisporre gli interventi necessari a prevenire condizioni di degrado e l'uso del bene come discarica da parte di terzi. Compatibilmente con i vincoli urbanistici e paesistici esistenti, i proprietari dei beni dovranno provvedere alla realizzazione di recinzioni necessarie, canali di scolo e di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità.

In caso di accertato inadempimento a quanto disposto al presente articolo, il Sindaco adotterà apposito provvedimento di ingiunzione all'esecuzione della rimessa in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art 192 del TUA, disponendo l'esecuzione di parte pubblica dell'intervento in danno alla proprietà, in caso di accertata inadempienza.

Articolo 41 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati al dettaglio scoperti ubicati in aree pubbliche e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume. Il conferimento avverrà in modo **differenziato mediante l'uso di secchi di raccolta, cassonetti o buste fornite dal gestore del servizio**. I rifiuti ingombranti quali cassette, imballaggi, carta e cartoni, ecc., purché vuoti, dovranno essere depositati in perfetto ordine e già differenziati in modo da evitare intralcio alla circolazione e consentire agli operatori una prima raccolta differenziata dei rifiuti.

Articolo 42 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi in concessione su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi di erogazione del servizio di spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo di conferimento in modo differenziato le tipologie di rifiuti secondo le modalità della raccolta Porta a porta.

All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Articolo 43 - Carico e scarico di merci e materiale

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali su suolo pubblico, o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali e residui di qualsiasi natura ed alla pulizia dell'area.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge.

Articolo 44 - Rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali

L'Amministrazione comunale, fermo restando gli accertamenti di cui al successivo Titolo V, attua tutte le misure necessarie per provvedere alla rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, o depositati a vario titolo, su aree pubbliche comunali.

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore del Servizio provvederà all'immediata messa in sicurezza dell'area e ad effettuare le dovute segnalazioni alle autorità di vigilanza per le verifiche di accertamento disposte all'art 192 del Dlgs 152/04. L'Ufficio di Igiene Urbana, al conseguimento degli esiti di accertamento del Comando di PL provvederà a disporre la tempestiva rimozione dell'abbandono incontrollato di rifiuti tramite ditta specializzata alla raccolta dei rifiuti secondo le modalità disposte per legge ove si tratti di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi non classificabili.

Il Gestore del Servizio, al fine di facilitare gli accertamenti del Comando di Polizia Locale o degli agenti accertatori, può procedere alla raccolta di eventuali reperti utili all'individuazione dell'identità del responsabile. Ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, il responsabile dell'abbandono è tenuto a rifondere all'amministrazione comunale i costi sostenuti per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti scaricati abusivamente.

Articolo 45 - Rimozione veicoli abbandonati

I veicoli rinvenuti sulle strade e nelle aree pubbliche, per i quali si presume lo stato di abbandono, saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.L.vo n. 209 del 24 giugno 2003, dal D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e dal D.M. n. 460 del 22 ottobre 1999.

Articolo 46 - Disposizioni per aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

In particolare, dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

È vietato conferire rifiuti speciali tipicamente inerti quali barattoli di vernice e solventi nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

È fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto primo del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Articolo 47 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

L'art. 184 comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e il D.P.R. n. 254/2003 classificano i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'art. 184 citato.

La gestione dei rifiuti cimiteriali, ad eccezione di quelli di natura vegetale, è disciplinata dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. L'art 2 comma 1, lett. e) definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa quali le maniglie;
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse quali zinco e piombo.
- f) Sempre l'art. 6 comma 1, lett. f), definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
- g) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, resti di demolizione e similari;
- h) altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti secondo le norme vigenti in materia.

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

- a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2 comma 1, lettera f), punto 1 del D.P.R. 254/2003 quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale e resti di demolizione, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;
- b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lettera f), punto 2 del D.P.R. n. 254/2003;
- c) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno

smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. n. 152/2006.

Il Gestore del Servizio di Igiene Urbana provvede alla raccolta dei rifiuti provenienti dall'area cimiteriale (fiori, carte, lumini etc.) ad esclusione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, provvedendo alla raccolta e svuotamento dei contenitori per la raccolta del secco residuo, della plastica, dei fiori e sfalci e del vetro.

Articolo 48 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

Gli Enti Pubblici, Enti Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o ente, anche privato, o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo su strade, piazze pubbliche, devono richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, provvedendo direttamente alla collocazione di contenitori per la raccolta differenziata ed indifferenziata, al conferimento dei rifiuti differenziati secondo le attuali modalità di raccolta ed alla pulizia delle aree dopo l'uso.

Gli organizzatori sono inoltre tenuti al rispetto delle modalità di raccolta differenziata previste dal presente Regolamento.

Gli organizzatori di manifestazioni o eventi devono comunicare al soggetto Gestore del Servizio, con un preavviso minimo di 20 giorni, il programma delle iniziative, indicando le aree coinvolte nella gestione dell'evento.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'utilizzo dell'area stessa. I rifiuti urbani prodotti dall'attività devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Il Comune, a garanzia del rispetto delle modalità di raccolta differenziata nonché della pulizia delle aree, chiederà ai soggetti di cui al presente articolo il versamento di una cauzione, calcolata in ragione dell'affluenza prevista, dell'estensione dell'area occupata e del tipo di attività previste. Tale cauzione potrà oscillare da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di Euro 10.000,00.

TITOLO V - CONTROLLO VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 49 - Vigilanza e controllo

La Polizia Locale ed il Servizio Ambiente assicurano il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche (cittadini) e delle utenze non domestiche (attività terziarie e commerciali, esercizi pubblici, ecc.), con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di raccolta differenziata e di conferimento di rifiuti pericolosi.

Il servizio di vigilanza può essere inoltre espletato anche dagli Agenti Accertatori individuati dal Gestore ed all'uopo nominati dal Sindaco con proprio decreto, nonché dalle Guardie Ecologiche Volontarie secondo le procedure e le leggi vigenti.

Articolo 50 - Sanzioni

1 - Violazione del divieto di scarico dei rifiuti - Sanzioni amministrative

Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in tutto il territorio comunale è punito, ai sensi del titolo VI – Capo I del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. come segue:

- a) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **centocinque euro a seicentoventi euro**. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **venticinque euro a centocinquantacinque euro**.
- b) Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **duecentosessanta** a euro **millecinquecentocinquanta**.

2 - Sanzioni per l'inottemperanza alle ordinanze

- a) Chiunque non ottemperi all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (divieto di abbandono), o non adempia all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (divieto di miscelazione rifiuti pericolosi) è punito con la pena prevista dall'art. 256 comma 5 D.Lgs. 152/2006.

3 - Violazioni alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- a) Nei confronti dei titolari degli enti ed imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione, si applicano le pene e le ammende previste dagli art. 256, 257, 258, 259, 260 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

4 - Violazioni alle norme regolamentari

- a) Qualora il fatto compiuto in violazione del presente Regolamento non sia in altro modo sanzionato dalla legge statale o regionale, o da altre norme regolamentari, le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite come previsto dall'art. 7 bis con la sanzione amministrativa pecuniaria da **25 euro a 500 euro**.

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 689/81, coordinata con l'art 7 bis del TUEL, tramite delibera di Giunta, le stesse potranno essere determinate in modo differente a

seconda del tipo di utenza (domestica - non domestica - selezionata) che abbia violato il regolamento.

La custodia e pulizia dei contenitori è a carico dei singoli e del condominio, ciascuno per i propri ruoli e responsabilità (ad esempio esposizioni fuori orario da parte dei soggetti incaricati dell'esposizione, ...), e pertanto anche le rispettive sanzioni in caso di inadempienze alle disposizioni del presente Regolamento.

La sanzione amministrativa di cui al comma a) si applica anche alle violazioni alle ordinanze e provvedimenti adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

5 - Violazione delle disposizioni circa le modalità stabilite per il conferimento

Violazione- mancato rispetto delle regole	Sanzione min. -max. (€)			
	UD Singola	UD condominiale fino a 20 unità	UD condominiale fino a 20 unità	UND
giorno di conferimento	€ 25 - € 150	€ 50 - € 300	€ 100 - € 600	€ 75 - € 450
fascia oraria di conferimento	€ 25 - € 150	€ 50 - € 300	€ 100 - € 600	€ 75 - € 450
Ubicazione del conferimento	€ 25 - € 150	€ 50 - € 300	€ 100 - € 600	€ 75 - € 450
contenitore da utilizzare	€ 25 - € 150	€ 50 - € 300	€ 100 - € 600	€ 75 - € 450
conferimento dei materiali che superano il volume del contenitore	€ 25 - € 150	€ 50 - € 300	€ 100 - € 600	€ 75 - € 450
materiale conferito non conforme	€ 50 - € 300	€ 100 - € 600	€ 200 - € 1.200	€ 100 - € 600
Mancata osservanza obbligo posizionamento contenitori su suolo privato o all'interno di spazi privati	€ 50 - € 300	€ 100 - € 600	€ 200 - € 1.200	€ 100 - € 600

Articolo 51 - Obblighi e Divieti

Ai sensi delle vigenti norme ed in base al presente Regolamento, oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento, è vietato:

- l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo ai sensi del D. Lgs. n.152/2006, art. 192;
- gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, tranne che nei casi consentiti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali

o sotterranee ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, art. 192,

- d) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, a chi non espressamente autorizzato;
- e) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
- f) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- g) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- h) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo specifiche previsioni di legge e se approvato dal Gestore della pubblica fognatura, limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- i) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori quali cestini getta rifiuti; tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- j) conferire rifiuti speciali quali inerti, barattoli di vernice, solventi nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- k) conferire materiali difforni da quelli concordati con il gestore del servizio;
- l) l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori o in qualunque altra parte del territorio;
- m) immettere nei contenitori residui liquidi;
- n) introdurre materiali accesi o incandescenti;
- o) spostare, manomettere o rimuovere i contenitori altrui;
- p) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione quali manifesti e targhette adesive se non espressamente autorizzato;
- q) introdurre negli appositi contenitori di raccolta differenziata materiali diversi da quelli autorizzati in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
- r) l'uso di contenitori di colore e formato diversi da quelli approvati dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore;
- s) il conferimento al servizio di raccolta di frazioni di rifiuto urbano per le quali l'utente usufruisca di agevolazioni economiche;
- t) esporre fuori dalla propria abitazione contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
- u) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- v) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- w) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei contenitori.
- x) Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
- y) È vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta porta a porta.

È inoltre obbligo degli utenti:

- a) provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
- b) conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica e nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- c) tenere i contenitori sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;

- d) provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
- e) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, possibilmente imballandoli o legandoli, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco;
- f) ritirare i contenitori da parte dell'utente una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti. I contenitori dovranno inoltre essere custoditi all'interno della propriaproprietà.
- g) provvedere alla custodia e pulizia dei contenitori.

Articolo 52 - Modalità per la segnalazione di disservizi

La segnalazione per disservizi può essere presentata dall'utente al Gestore della raccolta e trasporto, ovvero al Gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, in relazione all'attività di propria competenza, a mezzo posta, via e-mail, mediante sportello fisico e online, ove previsto, o tramite il servizio telefonico dedicato.

Il tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi, pari a cinque (5) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra il momento in cui il gestore della raccolta e trasporto, ovvero il gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, riceve la segnalazione da parte dell'utente e il momento in cui viene risolto il disservizio ed è differenziato in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.

Articolo 53 - Disposizioni diverse

Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per la raccolta dei rifiuti è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano, oltre alle vigenti disposizioni legislative in materia, le norme del Regolamento locale di Igiene di Polizia Urbana e altre eventuali disposizioni comunali.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.

La disciplina tecnica dei servizi ed il rapporto contrattuale sono pubblicati e resi all'utenza nella Carta della qualità dei servizi di igiene ambientale, destinato alla consultazione dei cittadini, attraverso il quale l'Ente assume, nei confronti della propria utenza, una serie di impegni riguardanti le modalità di erogazione e gli standard di qualità dei servizi offerti.

Articolo 55 - Danno ambientale

Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'art. 300 definisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale odell'utilità assicurata da quest'ultima.

Se il fatto illecito derivante dalla attività di smaltimento di rifiuti arreca danno all'ambiente alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.

Il Comune, d'ufficio o su proposta dell'Ente responsabile o su denuncia delle Associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli Cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art.18 della Legge 349/86.

Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

- a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;
- b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, par. 7, di tale direttiva;
- c) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

Articolo 56 - Informazioni all'Amministrazione Comunale

Imprese ed Enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e/o speciali pericolosi prodotti da terzi, nonché i produttori che smaltiscono per proprio conto i rifiuti speciali sono tenuti a comunicare all'Amministrazione entro due mesi dall'inizio di ogni anno, il quantitativo, natura e tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

Articolo 57 - Validità ed efficacia

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione nelle forme di legge. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

È abrogato il precedente Regolamento adottato con deliberazione di Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___del_____. È altresì abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici ((allegato L-quater Dlgs 116/2020)

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Allegato 2 - Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (allegato L-quinquies Dlgs 116/2020)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. **Attività artigianali di produzione beni specifici.**
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.